

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n.21 'Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia').

Art. 1 sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196

Art. 2 abrogazione dell'allegato <<A>> al d.p.reg. 196/2015

Art. 3 entrata in vigore

Art. 1 sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196

1. L'articolo 4 del d.p.reg. 196/2015, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 spese ammissibili e intensità del contributo

1. Relativamente alle iniziative di cui all'articolo 2 comma 2, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l'opzione e l'acquisizione di diritti, le attività di ricerca, inclusi i sopralluoghi, la ricerca di archivi, la scrittura della sceneggiatura ed il trattamento fino alla versione definitiva inclusi i costi di traduzione, la realizzazione di uno storyboard, la ricerca dei tecnici principali e del casting, la preparazione di un budget preventivo di produzione, la preparazione di un piano finanziario, la ricerca di partner, di finanziatori e di coproduttori, la preparazione del piano di produzione, la preparazione delle strategie di marketing e di promozione dell'opera, la realizzazione di un promovideo, la ricerca grafica e la realizzazione di un pilota per l'animazione e i prodotti seriali, nonché le spese strettamente riconducibili all'attività di ideazione del prodotto audiovisivo;

b) spese per l'assunzione di personale tecnico e artistico, viaggio, trasporto, vitto e alloggio, attrezzature e logistica, postproduzione, l'assicurazione di personale e materiali, nonché le spese per la gestione e quelle strettamente riconducibili agli oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) pubblicità e promozione, stampa e diffusione multimediale, partecipazione a festival e mercati specializzati, nonché le spese strettamente riconducibili alla promozione e marketing delle opere realizzate ed alla loro circuitazione nei festival, rassegne e nei premi dedicati al settore.

2. Relativamente alle iniziative di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio, assicurazione nonché le altre spese strettamente riconducibili alla partecipazione ai corsi di formazione.

3. Relativamente alle iniziative di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l'iscrizione e la frequenza alle iniziative di formazione professionale, spese di vitto, alloggio, trasporto ed assicurazione.

4. Ai fini della determinazione del contributo relativo alle iniziative di cui al comma 1 si considera:

a) il 15 per cento delle spese ammissibili relative alla produzione e distribuzione di progetti di fiction;

b) il 50 per cento delle spese ammissibili relative alla produzione e distribuzione di cortometraggi di fiction;

c) il 30 per cento delle spese ammissibili relative alla produzione e distribuzione delle altre tipologie di opere;

d) il 50 per cento delle spese ammissibili relative allo sviluppo di ogni tipologia di opere.

5. Ai fini della determinazione del contributo relativo alle iniziative di cui al comma 2 si considera il 50 per cento delle spese ammissibili.

6. Ai fini della determinazione dei contributi relativi alle iniziative di cui al comma 3 si considera il 90 per cento delle spese ammissibili.

7. L'intensità del contributo da applicare all'importo determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è pari al valore del punteggio ottenuto ai sensi dell'articolo 11, espresso in punti percentuali.

8. Il limite massimo del contributo concedibile è:

a) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2 : 130.000 euro;

b) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a): 20.000 euro;

c) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b): 20.000 euro.

Art. 2 abrogazione dell'Allegato A al d.p.reg. 196/2015

1. L'Allegato A al d.p.reg 196/2015 è abrogato.

Art. 3 entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE